



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e in particolare l'articolo 48-bis, così come modificato dall'articolo 1, commi 986 e 988, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quale: "Le amministrazioni pubbliche [...] prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo";

VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400 recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 recante il nuovo "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" che ha disposto, tra l'altro, l'autonomia contabile e di bilancio del Segretariato Generale e di quelle strutture aventi compiti rientranti nelle funzioni istituzionali della Presidenza medesima, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e s.m.i.;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione denominata "Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale", da ultimo confermata e modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019 nonché ridefinita in "Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale" dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 17 marzo 2020, al n. 469;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 recante l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro On. Fabiana Dadone è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale è stata



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Prof. Roberto Garofoli;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2021, con il quale è stato conferito al Pres. Roberto Chieppa l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le politiche giovanili, On. Fabiana Dadone, è stata conferita, tra le altre, la delega in materia di anniversari nazionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – di una struttura di missione denominata “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”, confermata, con modificazioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 20 aprile 2021 al n. 1536, e ridenominata “Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni”, operante alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 3 maggio 2021 al n. 1026, con il quale al dott. Paolo Vicchiarello è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni;

VISTO il decreto del Segretario generale 14 maggio 2021 di conferimento della delega al dott. Paolo Vicchiarello, Coordinatore della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, alla gestione - unitamente ai relativi poteri di spesa - delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 240, 247, 257, 267, 903, 904, 916, 981, 986 iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021, e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 gennaio 2021 al n. 54, recante le “Linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi per l'anno 2021;

VISTO il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 aprile 2021, di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

PREMESSO CHE

- Il Tribunale di Roma, con decreto ingiuntivo n. 11228/2012 dell'1 giugno 2012, notificato il 4 luglio 2012, accoglieva il ricorso proposto dall'Ing. Carlo Aurelio Strassil, ingiungendo alla Presidenza del Consiglio dei ministri il pagamento, in favore del predetto, della somma di € 127.013,84 (oltre interessi a decorrere dalla data della domanda e spese del procedimento monitorio) a titolo di compenso per prestazioni professionali asseritamente rese dal predetto in merito a lavori connessi al Grande Evento Presidenza Italiana del G 8 - Isola de La Maddalena;

- Avverso tale decreto ingiuntivo la Presidenza proponeva opposizione;

- Con ordinanza depositata il 24 maggio 2014, il Tribunale di Roma disponeva consulenza tecnica d'ufficio nominando l'Ing. Francesco Saverio Buzi consulente tecnico d'ufficio;

- Con ordinanza resa all'udienza del 24 aprile 2015, il Tribunale di Roma concedeva all'Ing. Buzi un acconto pari ad € 2.000,00 oltre oneri di legge, ponendo tale somma a carico di entrambe le parti in via



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

solidale;

- Con decreto n. 3554/2016 emesso il 22 marzo 2016, il Tribunale di Roma liquidava all'Ing. Buzi il compenso professionale pari ad € 11.685,42, oltre oneri di legge, ponendo tale somma provvisoriamente a carico delle parti in via solidale, al netto di eventuali anticipi già corrisposti al C.T.U.;

- Con sentenza n. 3856/2020, pubblicata il 21/02/2020, RG. N. 57408/2012, repert. n. 3662/2020 del 21.02.2020, notificata dallo studio Ranalli Avvocati associati con formula esecutiva il 13/10/2020, il Tribunale di Roma ha revocato il su citato decreto ingiuntivo e ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in favore dell'Ing. Strassil: della somma di € 43.300,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal 10 marzo 2016 sino alla data di deposito della sentenza stessa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.; della somma di € 3.800,00 per compensi ed € 100,00, per spese, oltre spese generali, iva, cpa, a titolo di spese processuali; delle spese della CTU;

- Con nota del 10 novembre 2020, acquisita al protocollo n. 2005 in data 11 novembre 2020, il Segretario Generale ha autorizzato l'integrazione per l'esercizio finanziario 2020 del capitolo 203 "Spese inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali"- iscritto nel CDR 1 – per la somma di € 50.808,14 (euro cinquantamilaottocento/14) finalizzata all'esecuzione parziale di quanto disposto con la sentenza sopra citata (sorte capitale, accessori e spese di lite);

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 327/Bil del 15 dicembre 2020 – acquisito agli atti al prot. n. 2269 del 15 dicembre 2020 - di variazione in aumento – dal "Fondo di riserva" - sia in termini di competenza che di cassa, dello stanziamento esistente sul capitolo 203, piano gestionale 1, esercizio finanziario 2020 iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale - della somma di € 50.808,14;

- Con O.P. n. 5 del 24 dicembre 2020 – emesso a valere sul capitolo 203, piano gestionale 1, esercizio finanziario 2020, è stata liquidata all'Ing. Strassil la somma di € 50.808,14 (euro cinquantamilaottocento/14), a titolo di sorte capitale, accessori e spese di lite;

- l'Ing. Strassil ha fornito prova documentale di aver liquidato in corso di causa al CTU, Ing. Buzi, il complessivo importo di € 7.335,64 (euro settemilatrecentotrentacinque/64) in forza dell'ordinanza del Tribunale di Roma resa all'udienza del 24 aprile 2015, che disponeva un acconto in favore del CTU, ponendolo provvisoriamente a carico delle parti in via solidale e del decreto di liquidazione n. 3554/2016 emesso dal medesimo Tribunale il 22 marzo 2016, che disponeva la liquidazione del compenso professionale in favore del CTU, ponendolo provvisoriamente a carico delle parti in via solidale;

VISTA l'autorizzazione del Segretario Generale dell'8 febbraio 2021 – acquisita al protocollo n. 203 il 9 febbraio 2021 - di integrazione per l'esercizio finanziario in corso del capitolo 203 "Spese inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali"- iscritto nel CDR 1 – della somma di € 7.335,64 (euro settemilatrecentotrentacinque/64) finalizzata all'esecuzione della sentenza sopra citata nel capo in cui è disposta la condanna della Presidenza al pagamento della C.T.U.;

VISTA la nota SMCGM n. 223 dell'11 febbraio 2021, di richiesta di integrazione dei fondi per la corrispondente somma, in termini di competenza e di cassa, a valere sul capitolo 203, per l'E.F. 2021 del CDR 1 - Segretariato Generale dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 89/Bil del 22 aprile 2021 – acquisito agli atti al prot. n. 639 del 3 maggio 2021 - di variazione in aumento – dal "Fondo di riserva" - sia in termini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

di competenza che di cassa, dello stanziamento esistente sul capitolo 203, piano gestionale 1, esercizio finanziario 2021 iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale - della somma di € 7.335,64 (euro settemilatrecentotrentacinque/64);

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa in data 4 agosto 2021 – acquisito al protocollo n. 1189 in pari data - attestante la regolarità degli adempimenti contributivi e previdenziali dell'ing. Strassil;

VISTA la dichiarazione relativa all'assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dall'ing. Carlo Aurelio Strassil ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, trasmessa in data 5 agosto 2021 e acquisita agli atti, in pari data, al protocollo SMCGM n. 1201;

VISTA la certificazione dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione del 21 dicembre 2020, richiesta ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/1973, dalla quale risulta che l'ing. Carlo Aurelio Strassil non è inadempiente;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell'importo di € 7.335,64 (euro settemilatrecentotrentacinque/64), a valere sul capitolo 203, piano gestionale 1, iscritto nel CDR 1 – Segretariato Generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2021;

VERIFICATA la disponibilità in termini di competenza e di cassa sul capitolo 203 piano gestionale 1, per l'E.F. 2021 del CDR 1 - Segretariato Generale dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ACCERTATA la regolarità amministrativo-contabile della documentazione;

CONSIDERATO che si è provveduto a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparenza del sito istituzionale www.presidenza.governo.it, i dati relativi al beneficiario alla liquidazione di € 7.335,64 in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

per quanto visto, considerato e ritenuto:

DECRETA

1 L'assunzione dell'impegno e il contemporaneo pagamento dell'importo di € 7.335,64 (euro settemilatrecentotrentacinque/64) in favore dell'ing. Carlo Aurelio Strassil, con sede in Viale dell'Aeronautica 61 – 00144 Roma, C.F: STRCRL46S29H501A, in esecuzione e per gli effetti di quanto disposto dal Tribunale di Roma – Seconda Sezione Civile – con sentenza n. 3856/2020.

2 L'importo di cui sopra sarà reso esigibile mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato c/o Banca CREDEM – Credito Italiano S.p.A. - Cod. IBAN: IT37N0303203210010000004098 intestato al creditore.

3 Alla copertura finanziaria del predetto importo si farà fronte con le risorse all'uopo disponibili, per l'intervento di cui trattasi, sul Capitolo n. 203, p.g. 1, iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Coordinatore
Dott. Paolo Vicchiarello

DAGL - CONTENZIOSO

13 OTT. 2020
dott. Carboni
M.

Sentenza n. 3856/2020 pubbl. il 21/02/2020
RG n. 57408/2012
Repert. n. 3662/2020 del 21/02/2020

1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile

Il giudice,
dr. Corrado Cartoni,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado,
iscritta al n. 57408
del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2012,
posta in decisione all'udienza del 26.9.2019,
e vertente

3520

tra

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, Unità
Tecnica di Missione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliati
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello
Stato che li rappresenta e difende,

- attori - opposenti -

e

Carlo Aurelio Strassil, elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Elena n. 29,
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ranalli che lo rappresenta e difende per
procura in atti,

- convenuto - opposto -

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL_UCCG 0020757 A-4.3.22
del 13/10/2020 / 3520



29854043

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Unità Tecnica di Missione proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11228/12, emesso dal Tribunale di Roma, con il quale era ingiunto il pagamento in favore di Carlo Aurelio Strassil della somma di euro 127.013,84, oltre interessi e spese, per prestazioni professionali.

L'opponente esponeva che l'incarico era conferito in data 17.4.2009 ed aveva ad oggetto le attività di coordinamento operativo diretto dell'intervento e di responsabile del procedimento per la supervisione alla direzione dei lavori di cui all'art. 8, 1° comma, lett. n) ed u) del d.p.r. 21.12.1999 n. 554, in relazione a quattro contratti relativi alla viabilità complementare di accesso all'aeroporto, alla costruzione dell'impianto radio assistenza ILS - pista di volo, alla realizzazione del "Nuovo Campo Nomadi" ed al risanamento dell'area "ex campo nomadi" in località "Colcò", nell'ambito dei lavori relativi alla Presidenza Italiana del G8 - La Maddalena 2009; che il contratto, da inquadrarsi nella categoria degli appalti pubblici di servizi, era nullo per violazione di norme imperative e delle norme in materia di evidenza pubblica di cui agli artt. 2 ss. d.l.vo n. 163/06; che il responsabile del procedimento doveva essere un dipendente di ruolo ai sensi dell'art. 10, 5° comma, d.l.vo n. 163/06 e non una persona estranea all'amministrazione; che il credito era inesigibile per mancato completamento dell'incarico e che il corrispettivo richiesto era errato nel "quantum".

Si costituiva Carlo Aurelio Strassil, il quale evidenziava l'infondatezza dell'opposizione, che poteva essere nominato responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10, 7° comma, d.l.vo n. 163/06, che sussisteva la "somma urgenza" dei lavori, di aver svolto la prestazione e che la somma richiesta era conforme alla qualità e quantità delle prestazioni eseguite.

Parte opposta, altresì, proponeva in subordine domanda ex art. 2041 c.c.



All'udienza del 26.9.2019 l'opponente concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto per il suo rigetto, ovvero per la condanna al pagamento della somma di euro 127.013,84 ai sensi dell'art. 2041 c.c., ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.

DIRITTO

L'art. 10, 7° comma, del d.l.vo n. 163/2006, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevede che "Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali".

Dunque, è possibile derogare al disposto del 5° comma dello stesso articolo, il quale dispone che il responsabile del procedimento per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico e che "Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo", ma è necessaria la esigenza di nominare un soggetto esterno e lo svolgimento di procedure di selezione.

Orbene, l'incarico di coordinamento operativo e di responsabile del procedimento è stato conferito con la nota n. 574/Ris/G8 del 17.4.2009 "in considerazione della pluralità di competenze che il progetto richiede" e "considerato l'attuale carico di lavoro dell'ufficio".

Sentenza n. 3856/2020 pubbl. il 21/02/2020

RG n. 57408/2012

Repert. n. 3662/2020 del 21/02/2020

Dunque, sussisteva l'esigenza di nominare un soggetto esterno, ma, però, non è stata svolta alcuna procedura di selezione, circostanza che rende nullo il contratto e l'incarico.

Ed invero, in base all'art. 2, primo comma, d.l.vo n. 163/2006 "L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice".

L'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006 costituisce principio cardine di tutta l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, "sicché la rilevanza della sua violazione prescinde dalla prova concreta delle conseguenze negative derivanti dalla sua violazione, rappresentando un valore in sé, di cui la normativa nazionale e comunitaria predica la salvaguardia a tutela non solo degli interessi degli operatori, ma anche di quelli della stazione appaltante" (Cons. Stato Sez. V Sent., 20/07/2016, n. 3266).

Ne consegue che "Elementari e indefettibili canoni di legalità impongono alla pubblica amministrazione, quando si determini a ricercare sul libero mercato, regolato dal diritto privato, le forniture di cui ha bisogno per il suo funzionamento (siano esse forniture di servizi di beni, di lavori, oppure di mano d'opera e di collaborazione professionale), di agire in modo imparziale e trasparente, predefinendo criteri di selezione e assicurando un minimo di pubblicità della propria intenzione negoziale e un minimo di concorso dei soggetti in astratto interessati e titolati a conseguire l'incarico o, comunque, a stipulare il contratto)" (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III Sent., 01/08/2012, n. 1444).

In definitiva, sono sempre necessarie, anche quando la scelta del contraente sia la



più libera, procedure comparative per il conferimento degli incarichi, atteso che i principi di pubblicità, trasparenza e obiettività dei meccanismi di reclutamento debbono ritenersi generalmente riferibili a tutti i sistemi di attribuzione di incarico o di reclutamento (C. Conti Lombardia, Sez. giurisdiz., 20/10/2009, n. 642).

Nella fattispecie non risulta alcuna, anche minima, procedura comparativa, in violazione sia del principio generale di cui all'art. 2 del d.l.vo n. 163/2006, sia della disposizione specifica dell'art 10, 7° comma, dello stesso decreto.

L'incarico ed il contratto, conferiti e stipulati in violazione di norme imperativi, devono conseguentemente considerarsi nulli.

Peraltro, in presenza di titolo nullo, dunque in assenza di azioni, il professionista ben può chiedere l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. per le attività comunque svolte (Cass. civ. Sez. I Sent., 24/05/2019, n. 14329; Cass. civ. Sez. I Sent., 10/05/2017, n. 11446).

Su punto si precisa che parte opponente, di fatto, chiede la declaratoria di nullità dell'incarico, e dunque, la parte opposta si è venuta a trovare sul punto in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "reconventio reconventionis" quale è la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.

Per quanto concerne la prestazione, la C.T.U. ha accertato che l'Ing. Strassil ha svolto compiutamente le prestazioni di cui all'incarico, attestando che "L'impianto ILS è stato consegnato all'ENAC e svolge regolarmente il suo servizio", che "Il Nuovo Campo Nomadi è stato consegnato al Comune di Olbia che lo utilizza in quanto tale" e che "L'area sita in località Calcò, dove era ubicato l'Ex Campo Nomadi, è stata bonificata e successivamente consegnata al Comune di Olbia".

Premesso che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento (Cass. civ. Sez. III Ord., 24/04/2019,

n. 11209), l'indennizzo conseguente ben può essere quantificato come da C.T.U., il quale ha valutato l'importo dell'intera attività svolta da parte opposta, in euro 43.300,00.

In definitiva il decreto ingiuntivo, emesso, dunque, per un importo maggiore, è conseguentemente revocato e l'opponente è condannato al pagamento della minor somma di euro 43.300,00.

Sulla somma dovuta, integrando l'indennizzo ex art. 2041 c.c. un debito di valore ((Cass. civ. Sez. III Sent., 28/01/2013, n. 1889; Cass. civ., Sez. II, 11/02/2002, n. 1884), spettano gli interessi legali e la rivalutazione dalla data dell'arricchimento, da rinvenirsi, in mancanza di altri elementi certi, nel 10.3.2016, data della C.T.U. che accerta l'arricchimento, con gli interessi calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.

Gli opposenti, comunque soccombenti in punto di "an", sono tenuti al pagamento in solido ex art. 91, primo comma, c.p.c. delle spese processuali e delle spese della C.T.U.

P.O.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando;

a) revoca il decreto ingiuntivo; b) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, e la Unità Tecnica di Missione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido in favore di Carlo Aurelio Strassil della somma di euro 43.300,00, oltre interessi legali e rivalutazione 10.3.2016, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 43.300,00 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza; c) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, e la Unità Tecnica di Missione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali



Sentenza n. 3856/2020 pubbl. il 21/02/2020

RG n. 57408/2012

Repert. n. 3662/2020 del 21/02/2020

pari ad euro 3.800,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva, cpa; **d)** condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, e la Unità Tecnica di Missione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese della C.T.U.

Roma, 20.2.2020

Il Giudice

Dr. Corrado Cartoni

